



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del _____, n° _____

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del Tributo

Art. 2 - Presupposto di applicazione

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Versamento dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune

Art. 9 - Interventi da finanziare

Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta

Art. 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Interessi Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 17 - Servizio comunale

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 nel Comune di Mezzane di Sotto.

Art. 2 - Presupposto di applicazione

Dal 01 febbraio 2026 è istituita nel Comune di Mezzane di Sotto l'imposta di soggiorno. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Mezzane di Sotto, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Mezzane di Sotto.

L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

L'imposta è dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Mezzane di Sotto che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

E' assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Mezzane di Sotto che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del comune di Mezzane di Sotto.

I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Mezzane di Sotto.

Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- c) i dipendenti delle strutture ricettive che pernottano nella struttura stessa e che non sono residenti nel comune di Mezzane di Sotto.
- d) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
- e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni
- f) organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a diverse strutture;
- h) i portatori di *handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia*, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, g, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.

Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo articolo 7.

Art. 5 - Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei dieci pernottamenti

consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

- delega di pagamento modello F24;
- mediante bonifico bancario sul conto dedicato all'imposta;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

- a) essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Mezzane di Sotto;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- c) versare al Comune, entro il giorno **15 del mese successivo**, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;
- d) il versamento deve avvenire su conto corrente dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Mezzane di Sotto, con le seguenti modalità:
- e) delega di pagamento modello F24;
- f) mediante bonifico bancario sul conto dedicato all'imposta;
- g) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;
- h) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione;
- i) presentare mediante il canale telematico, **entro il giorno 15 del mese successivo**,

la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi indicati nel seguente modello da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata:

	N. ospiti	N. notti
Soggetti ad imposta		
Minori fino al compimento di		
Autisti ed accompagnatori		
Portatore handicap e		
Polizia, forze armate, vigili		
Alloggiati per motivi		
Volontari del sociale		

il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.

I soggetti gestori delle strutture ricettive e tutti i soggetti in generale indicati nell'articolo 4, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni dalla data di emissione le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Mezzane di Sotto.

Nel caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.

Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune

1. Il Comune predispone a proprie spese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce, su richiesta, alle strutture ricettive del territorio.

Art. 9 - Interventi da finanziare

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento

della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a);
- violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera e);
- mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera f).

Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 13 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 14 - Interessi

Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Art. 15 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Funzionario responsabile dell'imposta

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta

Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17 - Servizio comunale

Al fine di migliorare la gestione dell'imposta ed agevolare gli adempimenti dei gestori, il Comune rende sul sito web all'indirizzo <https://www.comune.mezzane.vr.it>

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico o all'indirizzo pec dell'Ente.

Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del d.l. 34/2020, in quanto compatibile.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.